

CATONE GIURECONSULTO

1. — Nella terza ed ultima parte (par. 35-53) di quel lungo e torturato brano di Sesto Pomponio, che è riportato in D. 1.2.2 come estratto da un *liber singularis enchiridii*, si legge, come tutti sanno, tirata giù piuttosto frettolosamente, una piccola storia dei giuristi romani. Più precisamente, una storia di quei cultori della *scientia iuris civilis* che furono i più celebrati dai loro concittadini (*qui eorum maxime dignationis fuerunt apud populum Romanum*)¹. L'elenco va dal leggendario Publio (o Sesto) Papirio, cui si attribuiva la raccolta delle leggi emanate dai re (le così dette *leges regiae*) in un libro noto come *ius Papirianum*, sino a Salvio Giuliano, contemporaneo di Pomponio, che assunse la guida della scuola detta dei Sabiniani e pose anche fine, superandola con la vastità del suo ingegno, alla puntigliosa controversia di questa « *secta* » con quella rivale dei Proculiani.

Oltre che frettoloso, il cenno storico attribuito a Pomponio, almeno come ci è posto sotto gli occhi dai *Digesta Iustiniani*, è visibilmente abborracciato e tutt'altro che esente da ripetizioni, da oscurità e da imprecisioni rilevanti². D'altra parte, siccome tutto quanto ci è pervenuto sulla storia della giurisprudenza romana non va molto al di là dei paragrafi pomponiani, è giocoforza accontentarsi di queste poche notizie e spremere il succo con tutto il possibile impegno.

Lavorarci sopra, non ricamarci, come invece taluni si dilettono di fare.

2. — Fermiamoci dunque al paragrafo 38. Nel quale, dopo aver illustrato le figure di un certo gruppo di giuristi ed « *in primis* » quel-

* In *Iusculum iuris* (1985) 69 ss.

¹ Cfr. F. D'IPPOLITO, *Le « forme » della « maxima dignatio » nello « enchiridion » di Pomponio*, in *I giuristi e la città* (1978) 1 ss.

² Reputo inutile far cenno della vastissima letteratura critica in materia. Per tutti: D. NÖRR, *Pomponius oder Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen*, in *ANRW*. 15 (1976) spec. 563 ss.

la del grande Sesto Elio Peto, Pomponio parla di Catone, anzi di due Catoni, vale a dire del famoso Catone il censore e del figlio, o meglio di uno tra i figli di lui.

L'ossatura del testo è la seguente:

D. 1.2.2.38: ... *Post hos fuit Tiberius Coruncanius ... deinde Sextus Aelius et frater eius Publius Aelius et Publius Atilius maximam scientiam in profitendo habuerunt ... Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et extat illius liber qui inscribitur Tripertita, qui liber veluti cunabula iuris continet ... eiusdem esse tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse. hos sectatus ad aliquid est Cato. deinde Marcus Cato, princeps Porciae familiae, cuius et libri extant: sed plurimi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur.*

Chiuso con Tiberio Coruncanio (e con i suoi predecessori), Pomponio passa a parlare di tre personaggi coevi: Sesto Elio, Publio Elio e Publio Atilio³. Tra essi egli segnala come più eminente e come più giustamente famoso Sesto Elio, autore di quell'opera (*liber*) intitolata *Tripertita* che ancora esiste ed è leggibile (*extat*) ai suoi tempi. Ma a questo punto il discorso si imbroglia perché Catone viene menzionato, come altro e successivo giurista, due volte: *hos sectatus ad aliquid est Cato* e *deinde Marcus Cato* *rell.*

Il Lenel, generalmente seguito, propone di considerare glossematico *deinde Marcus Cato*⁴. Altri reputa insitico il primo *Cato* (evidentemente col seguito di *deinde*)⁵. Tutti, o quasi, interpretano l'*hos sectatus ad aliquid est* di Catone come indice del fatto che questi, nella sua opera, seguì in qualche modo le tracce dei *tres alii libri* attribuiti a Sesto Elio e comunque ignoti a Pomponio (*referuntur*)⁶. Mi sembra, peraltro, che giustamente abbia visto il Tondo, secondo cui Catone non prese a modello i libri di Sesto Elio, ma piuttosto fu in qualche misura compagno ai tre giuristi suoi contemporanei citati prima⁷. *Sectari*, nel suo senso più ovvio, vale per seguire, accompagnare qualcuno e non per adeguarsi ad opere scritte da altri⁸.

³ Non Publio Atilio, ma Lucio Acilio è probabilmente il terzo personaggio: cfr. Cic. *Lael.* 2.6. In questo senso la corrente dottrina: da ultimo, D'IPPOLITO (nt. 1) 10 nt. 10.

⁴ O. LENEL, *Pal. Pomp.* n. 178 (2.49 nt. 1).

⁵ MOMMSEN-KRÜGER a.h.l.

⁶ Da ultimo: D'IPPOLITO (nt. 1) 68 ss.

⁷ S. TONDO, *Note esegetiche sulla giurisprudenza romana*, in *Iura* 30 (1979) 37.

⁸ Rinvio ai dizionari correnti, notando che dal *VIR.* «sectari» risulta essere

Arbitraria è invece l'ipotesi, parimenti sostenuta dal Tondo, che il *Cato*, che *sectatus est* gli altri tre giuristi, sia *Cato filius*⁹. Se il testo è genuino, come è possibile, tale *Cato* non può essere che il primo tra i Catoni, il *princeps Porciae familiae*. Quanto alla riparazione del dettato pomponiano, la spiegazione più semplice è che dopo il *deinde* sia saltato nelle trascrizioni un *enim*, ed è la spiegazione che preferisco.

Dunque, il Catone per antonomasia, nel discorso di Pomponio, è il *princeps Porciae familiae*, cioè Catone il censore, di cui si dice che *extant* tuttora (*et*) dei *libri*. Il secondo Catone non è nominato se non come figlio del primo e niente ci dice se si trattò di Catone Liciniano o di Catone Saloniano, dato che questi, generati da due madri diverse, furono appunto i figli di Catone il censore¹⁰. Solo si aggiunge che, rispetto a quelli del padre, *plurimi* erano i libri del figlio, ma non è escluso che la frase voglia significare che la più parte dei libri attribuiti a Catone maggiore erano in realtà dovuti alla penna del figlio. Un mistero è infine la frase terminale, che il Lenel sospetta essere stata aggiunta (non si capisce bene se con riferimento ai due Catoni o ai libri di Catone figlio) da un glossatore, inutile dirlo, maldestro¹¹.

3. — La maggioranza degli studiosi (alla quale ho finora aderito io stesso) non dubita che Catone padre pubblicò poco in materia di *ius civile*, mentre è a Catone figlio che vanno attribuiti dei *commentarii iuris civilis* in almeno quindici *libri*: libri che vanno intesi, stavolta, nel senso caratteristico di rotoli di papiro (o di lunghezze scritte più o meno corrispondenti a quelle di un rotolo di papiro)¹². I pochissimi che si oppongono alla « *communis opinio* » lo fanno solo per dire, sulla base di impressioni del tutto personali, il rovescio: cioè che i *commentarii iuris civilis* deve averli scritti piuttosto Catone maggiore¹³.

un *hapax* (ma di Labeone e Capitone Pomponio dice, in D. 1.2.2.47, che *veluti diversas « sectas » fecerunt*).

⁹ TONDO (nt. 7) 36 s.

¹⁰ Per tutti: E. V. MARMORALE, *Cato maior*² (1949) 139 ss.

¹¹ Buona correzione mommseniana di *oriuntur* in *ordiuntur*. Cfr. TONDO (nt. 7) 37 nt. 6.

¹² A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁶ (1981) 294.

¹³ M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (1982) 7 s. V. però ora: ID., *Il giureconsulto e la memoria*, in *QS*. 20 (1984) 252 nt. 67 (« forse è ancora preferibile l'incertezza di P. JÖRS, *Röm. Rwiss.* [1888] 311 s. »).

Basta fermarsi un poco a meditare sul problema per rendersi conto che né l'una, né l'altra tesi hanno un fondamento apprezzabile.

Il grammatico Festo riferisce, è vero, una definizione del *mundus* che sarebbe stata data da Catone *in commentariis iuris civilis*¹⁴. Ma quest'unica citazione dei *commentarii* non è accompagnata dalla precisazione che l'autore degli stessi è un Catone figlio. *Cato* è troppo poco per distinguere il padre dal figlio e, data la stragrande popolarità del padre rispetto ai suoi figli, andrebbe inteso, se mai, come allusivo a Catone il censore, a *Cato maior*.

Lo stesso è da dirsi per quel passo del giurista severiano Paolo in cui si legge: *Cato libro quinto decimo scribit* (con quel che segue)¹⁵. Ancora una volta il nome di Catone è privo di attributi. Inoltre, per ciò che concerne il libro quindicesimo, non è detto che esso faccia necessariamente parte, nella citazione di Paolo, dei *commentarii iuris civilis*: può trattarsi anche del quindicesimo libro di altra opera, per esempio dei *libri ad Marcum filium* di Catone il censore. Ed è opinione corrente che quella sorta di enciclopedia messa insieme da Catone per erudire e consigliare suo figlio Catone Liciniano (e in un secondo momento, chi sa, anche il molto più giovane Catone Saloniano) non mancava di discettazioni a carattere giuridico¹⁶.

Nella incertezza tra Catone padre e Catone figlio, la « *communis opinio* » fa insomma dipendere tutto dal *sed plurimi filii eius* del passo pomponiano. Non solo. Quando passa a precisare l'identità di Catone figlio, essa non dubita che si sia trattato di Catone Liciniano, nato intorno al 192 a.C. e morto prematuramente nel 152, allorché era stato appena designato tra i *praetores* del 151 a.C. Eppure, se intendiamo la frase finale del passo di Pomponio (*ex quibus ceteri oriuntur*) come allusiva alla discendenza di Catone maggiore, giú giú sino a Catone così detto Uticense, chi viene in discorso non è Catone Liciniano, ma Catone Saloniano, che fu appunto l'avo dell'Uticense¹⁷.

La prima conclusione alla quale mi pare di dover pervenire è una

¹⁴ Fest. sv. *Mundus* (L. 144, 14-21): *Mundus... qui quid ita dicatur, sic refert Cato in commentariis iuris civilis: mundo nomen impositum est ab eo mundo qui supra nos est: forma enim eius est, ut ex his qui intravere cognoscere potui, adsimilis illae.*

¹⁵ Paul. 12 *Sab.* D. 45.1.4.1: *Cato libro quinto decimo scribit rell.*

¹⁶ Per tutti: M. DELLA CORTE, *Catone maggiore e i « libri ad Marcum filium »*, in *RFIC.* 19 (1941) 81 ss.

¹⁷ *Ma v. retro* nt. 11.

